

Contratto, progressioni verticali in deroga anche per tutto il 2026

Arturo Bianco

Estensione dell'arco temporale per le progressioni verticali speciali o in deroga, possibilità di aumento delle risorse per le elevate qualificazioni con i risparmi dalle capacità assunzionali non utilizzate e introduzione del vincolo della maggiorazione dell'indennità di posizione in caso di gestione associata.

Sono queste le principali novità dettate dalla bozza in discussione di contratto nazionale 2022/24 delle Funzioni locali (Sole 24 Ore del 19 novembre) su ordinamento professionale e gestioni associate. Da sottolineare che non vi sono invece interventi sulla disciplina delle progressioni economiche e delle verticali ordinarie, né modifiche ai profili professionali.

Le progressioni verticali regolate dall'articolo 13 del contratto del 16 novembre 2022 potranno essere effettuate non più fino al 31 dicembre 2025, ma anche per tutto il 2026. L'ipotesi di contratto non interviene, vista la presenza di un vincolo legislativo, sulle risorse per il finanziamento, fino allo 0,55% del monte salari 2018.

La bozza consente di destinare alla retribuzione di posizione e di risultato delle elevate qualificazioni una parte dei risparmi che l'ente ha conseguito non utilizzando tutte le capacità assunzionali. Questo corregge le indicazioni del Ddl di bilancio 2025, che invece consente agli enti di destinare queste risorse al finanziamento del fondo decentrato. Viene inoltre aumentato da 18mila a 22mila euro annui lordi il tetto massimo della retribuzione di posizione, il cui valore minimo è confermato in 5mila euro. Si rafforza l'indicazione per cui la riduzione delle risorse per il finanziamento delle elevate qualificazioni determina l'ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo decentrato.

Le elevate qualificazioni potranno coordinare anche dipendenti inquadrati come funzionari. In questo modo si superano le indicazioni della Cassazione per cui le ex ottave qualifiche funzionali possono essere coordinate solo da dirigenti, e si accresce il rilievo delle attività svolte da dipendenti con questo incarico negli enti con i dirigenti e in quelli che ne sono privi.

La bozza evidenzia in modo ancora più chiaro che non ci sono vincoli alla riduzione dell'indennità di posizione in modo proporzionale alla diminuzione dell'impegno orario nel caso di gestioni associate, ma occorre tenere conto sia della riduzione delle prestazioni lavorative sia delle responsabilità connesse, indicazione viene dettata anche nel caso di utilizzo del comma 557 della legge 311/2004. Non si può mancare di evidenziare che, in caso di gestione associata, rimangono comunque le responsabilità gestionali per ognuno degli enti aderenti.

Nella gestione associata l'ente che utilizza il responsabile di elevata qualificazione di un'altra amministrazione deve dar corso alla maggiorazione della retribuzione di posizione, maggiorazione possibile fino al 30% della stessa.

La differenza con il contratto del del 16 novembre 2022 è che non siamo in presenza di una scelta discrezionale, ma di un vero e proprio obbligo. Viene confermato che questi oneri sono posti a carico dell'ente che utilizza l'elevata qualificazione di un altro Comune, ma che anche l'ente di provenienza può concorrere in modo parziale al loro finanziamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA